

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

in adempimento del Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2240/2022, reso in data 30.11.2022, nel giudizio recante R.G. n. 9135/2022, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Il sottoscritto avv. Avv. Francesco Pignatiello (C.F. PGN FNC 82T31 A465S), con domicilio in Roma, Via in Arcione, n. 71, e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org, nella qualità di difensore e procuratore, in virtù di procura speciale depositata nel giudizio in oggetto, della dott.ssa **FRANCESCA PAGNOTTA VERLENGIA** (C.F. PGNFNC88C65H501X), nata a Roma (RM) il 25.3.1988, nel ricorso da questa promosso ex art. 62 c.p.a nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e altri, in adempimento al Decreto Presidenziale n. 2240/2022 del 30.11.2022 (in allegato), reso dal Consiglio di Stato, sez. III, nel giudizio recante R.G. n. 9135/2022, con il quale – rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio – è stata autorizzata

“ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento”

PROCEDE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRAMITE RICHIESTA

a Codesta Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, in esecuzione del sopra indicato Decreto Presidenziale n. 2240/2022, di voler disporre la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- 1) dell'allegato Decreto presidenziale n. 2240/2022;
- 2) del seguente sunto del ricorso;
- 3) della seguente dichiarazione dello stato attuale del procedimento;
- 4) degli ulteriori documenti allegati:
 - a. ricorso ex art. 62 c.p.a.;

- b. elenco dei controinteressati, da individuarsi nei candidati collocati dalla posizione 692 alla posizione 1404 della graduatoria di merito rettificata (relativa al Profilo CU/ISPL), pubblicata sul sito Formez PA in data 6.6.2022 (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-pubblicazione-graduatorie-merito-profili-giul-e-ispl-aggiornate>)

SUNTO DEL RICORSO

Ai fini dell'indicazione sintetica del contenuto e dell'oggetto del ricorso, si specifica che:

- l'Autorità Giudiziaria adita con il ricorso è il **Consiglio di Stato, Sez. III**;
- il ricorso è stato incardinato con il **n. R.G. 9135/2022**;
- il ricorso è stato presentato dalla dott.ssa **Francesca Pagnotta Verlengia** (C.F. PGNFNC88C65H501X), nata a Roma (RM) il 25.3.1988;
- il ricorso è stato proposto contro le seguenti amministrazioni intime: **ISPettorato Nazionale del Lavoro** (C.F. 80237250586); **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587); **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** (C.F. 80188230587); **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione** (C.F. 80188230587); **Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle PA (RIPAM)** (C.F. 80188230587); **Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.** (C.F. 80048080636); **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** (C.F. 80237250586); **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580); **Ministero dell'Interno** (C.F. 97149560589); **Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL** (C.F. 01165400589);
- Con il ricorso è stato chiesto l'annullamento e l'integrale riforma – previa concessione di idonee misure cautelari, prima fra tutte la sospensione dell'efficacia e/o il riesame, nonché l'assegnazione in servizio della ricorrente presso una delle sedi da questa indicate come preferenza prioritaria, prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio – dell'ordinanza del TAR Lazio, Roma, sez. IV, n. 6713/2022 pubblicata il 27.10.2022 e non notificata, resa nel giudizio concernente:
 - 1) la domanda di annullamento:

- del **Provvedimento di scorrimento della graduatoria**, con contestuale **Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria e relativi allegati**, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 23.9.2022 sul sito *internet* di Formez PA, con il quale si è proceduto allo scorrimento di n. 713 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/ISPL, previa elevazione del contingente relativo al Profilo CU/ISPL a 900 unità dalle originarie 691 unità, invitando unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l’*“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”* e senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati vincitori già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza nonché delle sedi risultanti dall’elevazione del contingente;
- dell’**Elenco di ulteriori assegnazioni sede** relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, nonché dell’annesso avviso, pubblicati in data 1.8.2022 sul sito *internet* di Formez PA, di cui al predetto Bando, con i quali si è proceduto ad assegnare la sede di servizio a ulteriori candidati vincitori del concorso, in particolare nella parte in cui non ha disposto l’assegnazione dell’odierna ricorrente in una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio;
- del **Bando di concorso pubblico**, come modificato con Avviso pubblicato il 30.7.2021, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, poi elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’I.N.L. e dell’INAIL, in particolare dell’art. 14, comma 4;
- dell’**Avviso di manifestazione della preferenza sedi**, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL pubblicato in data 7.6.2022, sul sito *internet* di Formez PA, di cui al predetto Bando, in particolare nella parte in cui, richiamando l’art. 14, comma 4 del Bando, prevede che *“Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL*

comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”;

- del **Provvedimento di assegnazione della sede in favore dei candidati idonei a seguito di scorrimento della graduatoria** e del relativo **Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL**, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO, pubblicato in data 5.10.2022 sul sito *internet* di Formez PA, con il quale si è proceduto all’assegnazione della sede ai candidati idonei a seguito di scorrimento di n. 713 posizioni della graduatoria (profilo CU/ISPL);
 - di ogni ulteriore atto agli stessi connesso, presupposto o consequenziale lesivo per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile, ivi inclusi per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse:
 - la **Nota INL – Dir. Centrale Identità professionale, pianificazione organizzazione, prot. 8768 del 10.8.2022**, con cui la ricorrente è stata invitata a prendere servizio e a firmare il contratto di lavoro presso la sede “INL - ITL Venezia” anziché presso quelle, disponibili, per le quali aveva espresso prioritaria preferenza (prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio);
 - l’**Avviso per la scelta delle amministrazioni e sedi per posti non assegnati**, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 19.7.2022 sul sito *internet* di Formez PA;
- 2) nonché la domanda di accertamento del diritto della dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia ad essere interpellata prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e comunque ad essere assegnata in servizio presso una delle altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio;
- 3) e, in ogni caso, la condanna:
- dell’Amministrazione resistente ad interpellare la ricorrente per la riassegnazione dei posti rimasti disponibili prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e, comunque, ad assegnare in servizio la dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia presso una delle altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio;

- in via istruttoria ex artt. 63, 64 e 46 ss. c.p.a, dell'Amministrazione resistente alla produzione in giudizio o ostensione di tutti i documenti richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti del 23.9.2022 oltre che degli atti, tutti, sulla cui base è stato disposto il gravato provvedimento di scorrimento della graduatoria e la contestuale elevazione del contingente relativo al profilo CU/ISPL;
- Il ricorso consta di quattro motivi di ricorso, che possono essere così sintetizzati:

I Motivo

ERRONEITÀ DEL PRIMO ARGOMENTO ADDOTTO DAL TAR PER MOTIVARE L'INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

I.1 Occorre Con il primo motivo si è impugnato il passaggio motivazionale dell'ordinanza oggetto di appello cautelare, quello con cui il TAR ha affermato sostanzialmente che il principio meritocratico non potrebbe dilatarsi al punto da consentire al vincitore di un concorso pubblico di optare per sedi che non siano disponibili al momento di sottoscrizione del contratto di lavoro.

Sul punto si è osservato che, con il ricorso in primo grado e i successivi motivi aggiunti, la dott.ssa Pagnotta Verlengia ha denunciato ad ampio spettro l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della decisione dell'Amministrazione di invitare i soli candidati "idonei" a manifestare l'ordine di preferenza tra le sedi disponibili. La ricorrente ha difatti evidenziato che le sedi in questione risultano:

- in buona parte, dall'esito a dir poco non soddisfacente della prima tornata di assegnazioni, segnata dall'elevatissimo numero di sedi che, prima o contestualmente alla firma del contratto individuale di lavoro, sono rimaste scoperte per effetto delle **plurime rinunce** espresse o tacite dei candidati vincitori;
- in altra parte, dall'elevazione del contingente relativo al profilo CU/ISPL (dalle originarie 691 unità alle 900 finali), disposta per far fronte ad un fabbisogno di personale verosimilmente già noto nel momento in cui gli originari vincitori del concorso (e tra essi la stessa ricorrente) erano stati chiamati ad esprimere le loro preferenze.

A fronte delle peculiarità caratterizzanti la vicenda per cui è causa, si è osservato come il TAR abbia omesso di considerare che la ricorrente non aspira ad essere riassegnata a sedi che non erano disponibili nel momento in cui ha sottoscritto il contratto di lavoro bensì a sedi che: *i*) in buona parte, risultano da rinunce intervenute prima, o in alcuni casi contestualmente, alla stipula del contratto di lavoro del 1° settembre u.s. e *ii*) in altra parte, afferiscono ad un fabbisogno che l'Amministrazione certamente conosceva già al momento della stipula contrattuale e che ha ritenuto di coprire successivamente all'assunzione degli originari

vincitori per ragioni imprecisate (o, molto banalmente, solo a causa dei ritardi connessi alle ferie estive).

I.2 Sempre con il primo motivo di ricorso si è censurato come il TAR abbia ommesso di considerare che, sebbene la pretermissione dei vincitori dall'assegnazione delle sedi disponibili sia stata verosimilmente dettata dalla presunta esigenza di dare applicazione all'art. 14, comma 4 del Bando di concorso:

- per un verso, tale previsione (così come i successivi provvedimenti applicativi) è certamente illegittima ed annullabile in quanto viziata per eccesso di potere *sub specie* di mancanza di proporzionalità, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, oltre che ingiustizia manifesta;
- per altro verso, quella previsione, ove pure legittima, è stata falsamente applicata senza che ricorrano i presupposti a ciò necessari.

Le censure di annullabilità dell'art. 14, comma 4 del Bando vertono sul rilievo per cui detta disposizione e gli atti applicativi successivamente adottati dall'Amministrazione – nella misura in cui non consentono che le sedi che eventualmente si siano rese nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, siano oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede, ma consentono, di contro, che le stesse siano assegnate ai candidati risultati vincitori mediante scorrimento della graduatoria – si pongono in palese violazione non solo dei più basilari principi di meritocrazia del concorso pubblico, nonché di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, divieto di disparità di trattamento efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 1, 1° c., L. 241/90, ma si pongono in violazione anche dello stesso art. 14, 2° c., e 10 del Bando, generando un'insanabile contraddizione della normativa concorsuale.

A tal riguardo si è dedotto come non è ragionevole che dei posti rimangano vacanti in virtù di rinunce e/o decadenze di candidati vincitori che non gradivano la sede loro assegnata, senza che possa e debba procedersi ad una riassegnazione di tali sedi in favore degli altri candidati **vincitori che pure per le stesse avevano espresso una preferenza prioritaria rispetto alla sede assegnata. Mentre possono giovare di tali sedi tornate disponibili candidati idonei risultati vincitori solo per scorrimento di graduatoria, collocati in posizione inferiore/deteriore rispetto ai primi.**

Per quanto attiene alla falsa applicazione dell'art. 14 comma 4 del Bando, si è invece dedotto che quella disposizione in ogni caso presuppone, ai fini della sua applicazione, la ricorrenza di due circostanze (tra loro cumulative):

- 1) che si rendano “*nuovamente disponibili*” le stesse sedi poste originariamente a base di concorso;
- 2) che detta vacanza consegua a rinunce o a interruzioni del rapporto di lavoro “*intervenute durante l’espletamento del periodo di prova come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018*” [dunque, prima del periodo di prova fissato in quattro mesi dall’art. 14, comma 1, lett. B) CCNL cit.].

Si è quindi osservato che detti presupposti non ricorrono nella vicenda in esame, posto che l’Amministrazione non solo non ha inteso ovviare a una vacanza intervenuta “*durante l’espletamento del periodo di prova come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018*” ma:

- per quanto concerne le sedi inizialmente poste a base di concorso, ha inteso supplire alle rinunce intervenute prima o contestualmente alla stipula del contratto di lavoro del 1° settembre u.s. (doc. 16 cit.);
- per quanto concerne invece l’elevazione del contingente, ha inteso supplire a un fabbisogno già noto addirittura quando (un mese prima dello scorrimento) i vincitori erano stati chiamati ad esprimere le loro preferenze (a meno di voler ammettere che quel fabbisogno si sia manifestato in appena un mese!).

II Motivo

ERRONEITÀ DEL SECONDO ARGOMENTO ADDOTTO DAL TAR PER MOTIVARE L’INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

Con il secondo motivo si è dedotto che risulta errato – o comunque inconferente – il secondo passaggio motivazionale posto alla base dell’ordinanza appellata, quello per cui non risponderebbe a criteri di razionalità ed efficienza la scelta, prospettata dalla ricorrente, di disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede *ad libitum* al verificarsi di ogni singola rinuncia/decadenza e in occasione di ogni scorrimento della graduatoria.

A tal riguardo, si è in particolare dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l’appellante non ha prospettato affatto uno scenario composto da continue riconvocazioni o cambi di sede *ad libitum* ma si è limitata piuttosto ad evidenziare come, per evitare di incorrere nei profili di illogicità e illegittimità resi evidenti nella vicenda per cui è causa, diverse Amministrazioni hanno sviluppato la buona prassi di procedere, prima dello scorrimento della graduatoria, ad una fase di interpello dei candidati già assunti, finalizzata all’eventuale rimodulazione delle assegnazioni già disposte.

Si è quindi osservato come una simile prassi risponda all’esigenza di dare concreta applicazione al principio meritocratico e non si risolva affatto in uno scenario (verrebbe da

dire, apocalittico) di riconvocazioni *ad libitum* né, tantomeno, si risolve in un aggravio sproporzionato a carico dell'Amministrazione.

Nella vicenda in esame infatti i tempi intercorsi tra lo scorrimento, avvenuto il 23.9.2022, con termine per manifestare le preferenze fino al 30.9.2022, e il provvedimento di assegnazione ai nuovi vincitori delle sedi vacanti, datato 5.10.2022, attestano che in soli 10 giorni l'amministrazione è in grado di raccogliere le preferenze e procedere all'assegnazione delle sedi.

Sotto tale profilo si è quindi ribadito che l'Amministrazione avrebbe potuto agevolmente procedere alla ricognizione delle sedi rinunciate e alla loro riassegnazione in favore dei candidati vincitori senza con ciò determinare quel *vulnus* ai criteri di razionalità ed efficienza e quella “*continua alternanza di candidati nelle varie sedi*” paventati dal TAR.

III Motivo

INCONFERENZA DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI RICHIAMATI DAL TAR.

Con il terzo motivo si è rilevata l'assoluta inconferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal TAR nell'ordinanza appellati, Precedenti che attengono a vicende molto diverse da quella per cui è causa.

In estrema sintesi si è osservato come quei precedenti afferiscano ad ipotesi in cui la scelta dell'Amministrazione di procedere alla pubblicazione frammentata delle sedi da destinare ai candidati in graduatoria (e quella di procedere al corrispondente scorrimento della stessa, senza consultare i candidati già assunti) è stata ritenuta “*sostanzialmente obbligata*” per l'Amministrazione (a fronte della necessità che venissero progressivamente adottati gli atti presupposto di ciascuna pubblicazione).

Ciò quando invece nella vicenda in esame non solo non vi era affatto un simile obbligo ma sarebbe stato agevolmente percorribile un'alternativa diversa e certamente più compatibile con il principio meritocratico, consistente nell'assegnazione di un termine entro il quale l'Amministrazione ben avrebbe potuto recepire le eventuali rinunce ai posti originariamente assegnati o comunque avrebbe dovuto tenere presenti le rinunce spontaneamente manifestate e procedere tempestivamente, prima dell'assunzione in servizio, alla riassegnazione delle stesse secondo l'ordine di preferenza manifestato dai vincitori.

IV Motivo

ERRONEA VALUTAZIONE DEL TAR CIRCA LA RITENUTA CARENZA DI PROFILI CAUTELARI.

Con il quarto motivo, si è contestata la (erronea) valutazione del TAR circa la ritenuta insussistenza dei profili cautelari.

Rinviato, quanto al *fumus*, alle considerazioni sopra esposte, si è osservato conclusivamente che la decisione dell'Amministrazione di riservare ed assegnare ai soli candidati idonei collocati nella graduatoria profilo CU/ISPL dalla posizione 692 alla posizione 1404 le sedi disponibili, assunta nel corso del giudizio, dimostra plasticamente l'illegittimità e l'illogicità dell'*agere* amministrativo che la dott.ssa Pagnotta Verlengia ha dedotto sin dal ricorso originario.

Si è ad esempio osservato che da detta assegnazione deriva la conseguenza abnorme (per non dire assurda) che:

- la sede “INL – ITL **Roma**” (indicata come preferenza assoluta dall'appellante) è stata assegnata a diversi candidati, l'ultimo dei quali è collocato al **1061° posto** in graduatoria;
- la sede di **Rieti** (indicata come seconda preferenza dall'appellante) è stata assegnata a diversi candidati, l'ultimo dei quali è collocato al **902° posto** in graduatoria;
- la sede di **Terni** (indicata come terza preferenza dall'appellante) è stata assegnata al candidato collocatosi al **1034°** posto in graduatoria.

Il tutto mentre l'appellante, pur essendosi collocata al **513°** posto in graduatoria, si vede, invece, assegnata alla sede di Venezia (che aveva indicato come **22° sede** in ordine di preferenza!), con ogni conseguente (e ingiustificato) aggravio economico, personale e familiare.

Con riferimento al *periculum in mora*, si è dedotto che l'assegnazione delle sedi da ultimo disposta dall'Amministrazione in favore dei candidati idonei rischia di compromettere irrimediabilmente l'interesse dell'appellante all'ottenimento del bene della vita cui ella aspira legittimamente (l'assegnazione alle sedi di servizio per cui aveva espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prime fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e quelle comunque site nella Regione Lazio).

Sulla scorta di tali considerazioni, si è quindi formulata rispettosa istanza all'Ecc.mo Consiglio di Stato affinché disponga l'adozione delle misure cautelari provvisorie più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti delle future decisioni prima fra tutte la sospensione dei provvedimenti impugnati e per l'effetto:

- voglia consentire all'appellante di poter esprimere in via prioritaria la sua preferenza per le sedi rimaste disponibili;
- voglia comunque ordinare all'Amministrazione di rivolgere, in sede di riesame, l'invito di cui al provvedimento del 23.9.2022 anche ai candidati rimasti originariamente vincitori del concorso, consentendo loro di esprimere preferenza per una nuova

assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza nonché di quelle risultanti dall'elevazione del contingente, prioritaria rispetto a quella relativa ai candidati risultati vincitori per scorrimento di graduatoria;

- voglia in ogni caso disporre l'assegnazione con riserva dell'appellante presso la sede "INL – ITL ROMA" o altra sede della Regione Lazio, secondo l'ordine di preferenza indicato dall'appellante.

DICHIARAZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

Quanto allo stato attuale del procedimento, si rende noto che, con il Decreto Presidenziale n. 2240 del 30.11.2022, il Consiglio di Stato, respinta l'istanza di abbreviazione dei termini, ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2023. In occasione di detta udienza verrà quindi discussa ed esaminata l'istanza cautelare proposta dalla dott.ssa Pagnotta Verlengia.

*

Si prega cortesemente codesta spett.le Amministrazione di voler disporre – con ogni consentita urgenza – la pubblicazione di che trattasi e si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione dell'avvenuta tempestiva pubblicazione della notifica per pubblici proclami entro i termini stabiliti dal Consiglio di Stato, e di ricevere copia dell'attestato che dovrà poi depositarsi tempestivamente in giudizio, entro i termini previsti del Decreto del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2240/2022.

Con osservanza.

Roma, 15 dicembre 2022

Avv. Francesco Pignatiello